



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 23/03/2015, n° 210

OGGETTO: Parere in ordine al P.D.L. n.393 del 2.3.2015: Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 24.1.1985, n.4 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi).

L'anno duemilaquindici, addì ventitre del mese di marzo, alle ore 11.30, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente : Giorgio Guerello

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n.19 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 03/03/2015 è pervenuto al C.A.L. la P.D.L.n.393 del 2.3.2015;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 18.03.2015 prot.30 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.3) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

Di formulare il parere in ordine alla sopraindicata P.D.L.n.393 del 2.3.2015;

"Il P.D.L. n. 393 introduce dei criteri per disciplinare sotto il profilo urbanistico la realizzazione di nuovi centri di culto religiosi, e vuole introdurre un tipo di procedura necessaria per garantire in Liguria metodologie trasparenti e informare dettagliatamente i cittadini, impedendo di fatto il proliferare di spazi non idonei.

Con questa proposta di legge in Liguria per costruire una nuova moschea o qualunque altro tipo di luogo di culto, verrà introdotto un meccanismo di concertazione con il territorio di riferimento allo scopo di valutare possibili profili di sicurezza pubblica.

Nel merito vengono introdotte disposizioni integrative di quanto già stabilito dalla vigente legge regionale 4/1985 che risultano invasive della competenza comunale in materia urbanistica e della competenza della pianificazione territoriale generale della città metropolitana.

Le localizzazioni delle aree per servizi pubblici sono materia di potestà comunale, da esercitarsi nella formazione ed approvazione del piano urbanistico comunale, senza necessariamente distinguere la tipologia del servizio. In tale sede vengono definiti i parametri urbanistici necessari per la realizzazione delle previsioni: pertanto il comma 4 bis della P.D.L. ha contenuti non compatibili con le vigenti norme della legge urbanistica regionale 367/1997.

Nel P.D.L. inoltre non viene citato anche il ruolo della città metropolitana che risulta invece essenziale ai fini del coordinamento delle previsioni insediative di servizi di interesse metropolitano come certamente sono le moschee ed altri luoghi di culto per le diverse confessioni religiose.

Si deve inoltre sottolineare nell'articolato:

- 1. la modifica proposta al quarto capoverso dell'art. 4 snatura la ratio del legislatore, che coinvolgeva le autorità religiose come soggetti attuatori, nell'ottica di una razionale e realmente perseguibile distribuzione del servizio sul territorio. La modifica proposta coinvolge soggetti diversi con forme partecipative non definite, le quali peraltro si sovrappongono ai meccanismi di consultazione già statuiti, in materia di pianificazione urbanistica.*
- 2. L'art. 4bis non specifica i termini di "realizzazione" (nuova edificazione, cambio di destinazione d'uso di immobili esistenti), peraltro già inquadrati nella normativa regionale vigente, che sarebbe opportuno coordinare, per una necessaria chiarezza di diritto.*

3. *Il comma A dell'art. 4bis richiama l'obbligo di indicare da parte del richiedente l'adeguato dimensionamento delle strade di collegamento. Tale valutazione non può essere né inserita né verificata all'interno di procedure di autorizzazione edilizia, se non convenzionata e nell'ambito di particolari condizioni. Comunque tale elemento è generalmente già valutato all'interno degli strumenti urbanistici generali: se l'attività è conforme nulla può ostare; diversamente il percorso tecnico-amministrativo è quello della variante urbanistica.*
4. *Il comma C dell'art.4bis sembra assumere profili di lesione dei diritti costituzionali del cittadino.*
5. *Il comma D dell'art. 4bis è già normato all'interno della definizione degli standard previsti negli strumenti urbanistici generali e nella normativa regionale di settore, ed in tal senso si sovrappone in maniera non coerente.*
6. *Il comma E dell'art. 4bis parrebbe lesivo della normativa sulla privacy.*
7. *Il comma F dell'art. 4bis è già normato dalla L.N. 13/89, relativo regolamento di attuazione e normativa locale di riferimento.”.*

Si suggerisce una riscrittura generale della proposta, perché così come strutturata mostra diversi passaggi carenti o in conflitto / sovrapposizione con normative vigenti. A tale scopo, considerato quanto sovra espresso si esprime parere negativo al P.D.L. n.393 del 2 marzo 2015 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 gennaio 1985, n.4 (disciplina urbanistica dei servizi religiosi)”.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 19
Votanti	N. 19
Maggioranza	N. 10
Voti Favorevoli	N. 18
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 1 (INVERNIZZI)

Il Presidente in conformità dichiara approva a maggioranza la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 210

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Giorgio Guerello)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno Cervetto)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 23 MARZO 2015.**

Genova 23 marzo 2015

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**